



... A
... 210 SERIE 3
... - 8 FEB. 2018

STATUTO OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'ANTIRICICLAGGIO

Il Direttore

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

È costituito, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Osservatorio Nazionale sull'Antiriciclaggio (più brevemente "ONAR") con sede legale in Roma, Piazza Ippolito Nievo, il 00153 e/o Studio Impresa.

ART. 2 SOCI FONDATAORI - SOCI ORDINARI

Sono soci fondatori coloro che lo hanno costituito, intervenendo al relativo atto. L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha fine di lucro.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Proto

L'Associazione è costituita in maggioranza da iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato. Essi sono suddivisi nelle seguenti categorie: Provvedimento di delega prot. n. 20413 del 28-12-17

- A) soci fondatori
- B) soci ordinari iscritti ad un Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
- C) soci ordinari iscritti ad altri ordini professionali,
- D) soci ordinari non iscritti ad ordini professionali,

In relazione alla specificità di scopi e finalità che caratterizzano l'Associazione i soci iscritti ad un Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dovranno essere almeno pari al 60% del totale dei soci ordinari.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni ed enti aventi scopi analoghi.

L'Associazione, altresì, potrà partecipare quale socio al capitale di società lucrative, purché ciò sia funzionale alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione medesima.

Possono essere ammessi nella qualità di Soci ordinari Enti Pubblici e/o Privati, nonché Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni a carattere nazionale e internazionale che ne facciano richiesta scritta e che abbiano svolto, svolgano o intendano svolgere attività connesse con le finalità dell'"Osservatorio".

Il caso di ammissione di nuovo socio ordinario, questi dovrà versare una quota associativa pari all'importo che è stato deliberato dall'Assemblea dei soci per l'anno in corso.

ART. 3 RECESSO - DECADENZA - CESSAZIONE - ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde;

• Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata non oltre il 30 settembre dell'anno in corso;

• Per morosità, con effetto dall'esercizio successivo;

• Nel caso in cui, giusta accertamento effettuato dal Consiglio Direttivo, al Socio vengano a mancare i requisiti di cui al superiore art.2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla decadenza per morosità del Socio pubblico e privato dopo un anno.

ART. 4 FINALITÀ'

L'Osservatorio, che non ha scopo di lucro si propone di:

- a) Promuovere e realizzare ricerche, indagini, studi sui temi della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e al D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sulle altre normative nazionali, europee ed internazionali, collegate alla materia, attuali e future;
- b) predisporre documenti di carattere operativo a supporto dell'attività dei professionisti soggetti alla normativa in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
- c) articolare proposte di modificazione della normativa di riferimento laddove si individuino incongruenze e difficoltà interpretative o applicative della disciplina;
- d) predisporre, formulari, note operative;
- e) formulare pareri;
- f) attivare momenti di confronto con le Autorità per confronto e chiarimenti sull'applicazione della normativa di riferimento;
- g) Promuovere ed attuare programmi di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
- h) promuovere lo scambio di risorse professionali con altri osservatori e centri di studio qualificati italiani ed esteri;



Handwritten signature or initials.

- i) Promuovere ed attuare iniziative di studio e confronto scientifico con altri soggetti che operano nel campo della normativa antiriciclaggio;
- l) stimolare anche attraverso borse di studio, contratti di ricerca, convenzioni, l'elaborazione e l'attuazione di specifici progetti da realizzare nel territorio italiano;
- m) promuovere e realizzare iniziative formative nei settori pubblici e privati, curando il loro aggiornamento, nel campo della normativa antiriciclaggio;
- n) istituire e realizzare master e eventi culturali in collaborazione con le università e/o altri soggetti qualificati interessati alla formazione.
- o) curare pubblicazioni su apposita rivista;
- p) creare un database delle verifiche effettuate sul territorio italiano;
- q) partecipare ad incontri e convegni sulla materia, su tutto il territorio nazionale;
- r) organizzare incontri, eventi, convegni, workshop, seminari per la divulgazione e l'approfondimento delle tematiche in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- s) creare un sito Internet dell'Osservatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate e accogliere al suo interno un forum di discussione; avviare un blog usufruibile dai soci, sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa;

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione promuoverà il confronto tra professionisti, studiosi ed imprenditori, rivolgendosi anche agli organi istituzionali, sia nazionali che internazionali, alle università ed a tutti coloro che perseguono lo sviluppo del sistema Paese, potrà promuovere ed organizzare convegni, seminari ed attività formative, nonché organizzare viaggi di studio ed approfondimento inerenti le tematiche suindicate.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, può reperire o gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Osservatorio Nazionale sull'Antiriciclaggio è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti. Eventuali avanzi di gestione per attività effettuate nell'ambito delle finalità dell'osservatorio non possono in nessun caso essere divisi fra i soci e devono, se non reinvestiti nelle finalità di cui al superiore art. 4, reinvestiti a favore di attività istituzionali aventi le medesime finalità dell'Osservatorio.

ART. 6 ENTRATE

- I contributi annuali dei soci;
- I contributi volontari dei soggetti pubblici e privati interessati al conseguimento delle finalità dell'osservatorio;
- Le somme corrisposte all'osservatorio per eventuali attività svolte;
- Eredità, donazioni e legati.

ART. 7 ORGANI

Sono organi dell'osservatorio:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il V. Presidente;
- Il Comitato scientifico;
- Il Segretario Generale
- Il tesoriere
- L'organo di Controllo o il collegio dei revisori
- Collegio dei Probiviri (facoltativo)

I componenti degli Organi esercitano le funzioni a ciascuno destinate a titolo onorifico e senza alcun compenso, con il solo rimborso delle spese sostenute e preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci fondatori ed ordinari.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dagli Amministratori una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche sociali allo scadere del triennio del mandato.

L'Assemblea è convocata annualmente per la preventiva approvazione dei programmi annuali di attività dell'Osservatorio L'assemblea è straordinaria in ogni altro caso.



Handwritten initials or mark.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Osservatorio, che la presiede, di sua iniziativa o su delibera del Consiglio direttivo, con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima, contenente, sia in prima che seconda convocazione, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

È altresì valida la convocazione effettuata mediante avviso telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei Soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo per quanto diversamente individuato da regolamenti interni all'associazione.

Per gli Organi Direttivi, ove impossibilitati ad intervenire fisicamente, si potrà partecipare validamente alle assemblee anche in collegamento video-audio.

ART. 9 ATTRIBUZIONI

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in caso di assenza anche di questi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, ovvero da altro membro designato dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale relativo all'anno trascorso;
- il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

L'Assemblea delibera, inoltre, in merito:

- alla nomina di tutte le cariche sociali, del Presidente e alla loro revoca;

- alla responsabilità del Consiglio Direttivo;

- alle quote di ammissione e ai contributi associativi nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed alla penale per i ritardati versamenti;

- alla adozione del Regolamento interno;

- alle attività di straordinaria amministrazione;

- agli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo annuale.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione inviata, almeno dieci giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante nel libro dei soci.

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, ma con il voto favorevole di almeno il 25% dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 5 a 11 membri nominati tra i soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea designa il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere fra i Consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, o per il minor periodo eventualmente deciso dall'Assemblea ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o su richiesta di due consiglieri, mediante comunicazione inviata, almeno dieci giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante nel libro dei soci.

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo, ove impossibilitati ad intervenire fisicamente, potranno partecipare validamente alle riunioni anche in collegamento video-audio.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni volta che questi sia assente con le stesse prerogative.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri d'ordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione sono di competenza dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- predispone per ciascun esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo, composti così come previsto al precedente art. 7.

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, proponendo all'Assemblea l'ammontare della quota associativa e del

- contributo ordinario e/o straordinario annuale;

- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;

- costituisce eventuali commissioni di studio, di lavoro e/o di ricerca su proposta del Comitato Scientifico

- predispone il Regolamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 2387 c.c.

ARTICOLO 11 – COMPITI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli, tuttavia, può adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica degli stessi entro quindici giorni.

Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente può esercitare tutte le funzioni ed i poteri del Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario Generale: dirige gli uffici dell'Associazione, cura l'andamento degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario Generale cura, in particolare, i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Gli uffici diretti dal Segretario Generale sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e sviluppo delle attività istituzionali che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - ISTITUZIONE DEI LIBRI SOCIALI E COMPITI DEL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo dovrà istituire il libro verbali Assemblee, il libro verbali Consiglio Direttivo, il libro soci, il libro dei verbali del Collegio Sindacale nonché ogni altro libro contabile o registro fiscale necessario ad un'ordinata contabilità economico patrimoniale

dell'Associazione. Il libro verbali Assemblee, il libro verbali Consiglio Direttivo ed il libro soci saranno tenuti dal Consiglio o da un membro a ciò delegato. Il Libro dei verbali del Collegio Sindacale sarà tenuto da un membro del Collegio stesso.

Il libro soci ed il libro verbali Assemblee possono essere in ogni momento consultati dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, gli estratti.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, d'incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con Istituti di Credito, Finanziari, Assicurativi e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per le disposizioni finanziarie ordinate dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

I Componenti vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell'Associazione e si riuniscono per le opportune verifiche almeno una volta ogni tre mesi.

Al Collegio dei Revisori può anche essere affidato il compito della revisione legale dei conti.

I Componenti partecipano alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Revisori, ove impossibilitati ad intervenire fisicamente, potranno partecipare validamente alle riunioni anche in collegamento video-audio.

ARTICOLO 14 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo elegge un Comitato Scientifico avente funzioni consultive e d'indirizzo, nominandone il Presidente.

Il Comitato Scientifico è composto da almeno 5 membri ed è costituito da personalità di provata esperienza nelle materie d'interesse dell'Associazione, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.

Il Presidente manterrà i necessari contatti con il Presidente, il Vice Presidente e con il Segretario Generale del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo l'istituzione di commissioni di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali agli scopi della Associazione.

Le convocazioni del Comitato Scientifico sono fatte mediante comunicazione inviata, almeno dieci giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante nel libro dei soci o negli atti dell'Associazione per gli eventuali componenti non soci.

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

Il Consiglio Scientifico delibera in ordine alle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Scientifico sono adottate a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno metà dei membri. Il Consiglio Scientifico viene convocato su richiesta del suo Presidente o del Presidente del Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Scientifico, ove impossibilitati ad intervenire fisicamente, potranno partecipare validamente alle riunioni anche in collegamento video-audio.

ARTICOLO 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte all'inappellabile parere di tre Probiviri nominati dall'Assemblea.

I Proviviri si pronunciano sulle cause d'esclusione dei soci.

I Proviviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicheranno *ex bono et equo* senza formalità di procedura.

I componenti del Collegio dei Proviviri, nel corso del loro mandato, non potranno assumere cariche in seno all'Associazione.

ARTICOLO 16 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.



L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilendo i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, cui devolvere il patrimonio residuo.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTO INTERNO


Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 18 - RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e quelle vigenti in materia.



- 8 FEB. 2018



- 8 FEB. 2018